

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 agosto 1990¹ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq è modificata come segue:

Art. 1 Beni d'armamento

¹ Sono vietate la fornitura, la vendita e l'attività di mediazione di beni d'armamento a destinatari nella Repubblica dell'Iraq, fatte salve le Potenze occupanti.

² Il capoverso 1 si applica in quanto non siano applicabili le legge del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 1996³ sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 1a Beni culturali

¹ Sono vietati l'importazione, il transito e l'esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l'attività di mediazione, l'acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell'Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.

² L'esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.

Art. 2 Blocco di averi

¹ Sono bloccati gli averi:

- a. di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Il blocco non riguarda gli averi delle rappresentanze irachene in Svizzera;
- b. di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti;

¹ RS 946.206

² RS 514.51

³ RS 946.202

- c. di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle suddette persone.

² Le persone fisiche o giuridiche oggetto delle misure menzionate nel capoverso 1 figurano nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'economia allestisce l'allegato in base ai dati delle Nazioni Unite.

³ Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco), d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, può autorizzare eccezionalmente prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

Art. 2a rubrica e cpv. 1 e 3

Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

³ Le persone e le istituzioni in possesso di beni culturali secondo l'articolo 1a devono dichiararli senza indugio all'Ufficio federale della cultura.

Art. 3 Prestazioni di garanzia

È vietato soddisfare prestazioni di garanzia nei confronti delle persone menzionate qui di seguito, se riconducibili a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate:

- a. il precedente Governo iracheno;
- b. persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell'Iraq;
- c. persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b.

Art. 4

Abrogato

Art. 4a Immunità

Non possono essere sequestrati o pignorati:

- a. il petrolio e i prodotti petroliferi esportati dall'Iraq, finché sono di proprietà irachena;
- b. le polizze di carico e altri documenti come pure i pagamenti in relazione a esportazioni secondo la lettera a;

- c. il ricavato della vendita di petrolio e di prodotti petroliferi secondo la lettera a.

Art. 4c cpv. 3

³ Il controllo delle misure in materia di beni culturali spetta all'Ufficio federale della cultura.

Art. 5 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

Art. 6

Abrogato

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia dell'8 agosto 1990⁴ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq è abrogata.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 25 giugno 2003⁵.

² L'entrata in vigore dell'articolo 2 capoverso 2 e della cifra II (Allegato) sarà determinata più tardi.

28 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1990 1319, 1991 786, 1996 1997

⁵ Data dell'entrata in vigore per decisione presidenziale del 23 giugno 2003.

Allegato
(art. 2 cpv. 2)

**Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni
soggetti alle misure previste nell'articolo 2**